

STATUTO della FEDERAZIONE OPTIME

Osservatorio Permanente per la Tutela in Italia del Mercato dell'Elettronica

Articolo 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, senza scopo di lucro, una associazione in forma federativa sotto la denominazione **Osservatorio Permanente per la Tutela in Italia del Mercato dell'Elettronica**, in forma abbreviata "OPTIME".

Articolo 2 - Scopo

Scopo della Federazione è la promozione, l'organizzazione e l'attuazione di qualsiasi iniziativa che possa tutelare il rispetto del principio della leale concorrenza tra imprese che operano nella distribuzione e nella vendita al dettaglio di prodotti elettrici ed elettronici in Italia, le quali subiscono fenomeni di distorsione del mercato a causa del mancato rispetto delle norme imperative che disciplinano il settore.

L'attività della Federazione non sarà in alcun modo strutturata in maniera tale da interferire con la missione di rappresentanza istituzionale posta in essere dalle associazioni imprenditoriali di categoria che ad essa aderiscono.

In particolare l'attività di ricerca sarà focalizzata sull'analisi delle violazioni delle leggi che presidiano il commercio di apparecchiature elettriche ed elettroniche; tra tali norme si segnalano le disposizioni riguardanti la conformità e l'etichettatura dei prodotti, il diritto ambientale (sul tema dei RAEE e dei relativi eco-contributi in particolare), i decreti concernenti il pagamento dei compensi per copia privata.

Tale elenco non è da considerarsi esaustivo.

Per il raggiungimento del proprio scopo, la Federazione può:

- a) svolgere attività di ricerca e analisi di mercato, studiando e inquadrando giuridicamente ogni eventuale violazione di norme imposte da leggi o Regolamenti il cui mancato rispetto possa dare origine a fenomeni di concorrenza sleale tra operatori;
- b) attuare ogni altra iniziativa utile a individuare, comprendere e illustrare alle autorità competenti nonché – nel rispetto dei limiti imposti dalle norme di legge – alla pubblica opinione la natura dei fenomeni distorsivi;
- c) identificare i fenomeni emergenti e coadiuvare le associazioni di categoria ad essa aderenti fornendo elementi tecnici utili all'elaborazione di proposte legislative da presentare alle competenti autorità in sede sia politica sia amministrativa;
- d) contribuire alla stipulazione e all'attuazione, nei limiti delle proprie competenze e possibilità rispetto alle prerogative delle associazioni di categoria ad essa aderenti, di accordi, campagne di sensibilizzazione e altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo federativo.

Articolo 3 - Sede

La Federazione ha sede in Milano.

Articolo 4 - Durata

La durata della Federazione è stabilita in 10 annualità dalla fondazione della stessa, salva ogni rinnovazione dei termini che potrà essere deliberata dalla Assemblea Straordinaria.

Articolo 5 - Associati

Possono far parte della Federazione persone fisiche o giuridiche, appartenenti ai seguenti gruppi di attività:

- A) **IMPRESE** Imprese - industriali o commerciali – operanti nella produzione, nella distribuzione e nella vendita al dettaglio in Italia di prodotti elettrici ed elettronici;
- B) **FEDERAZIONI** Associazioni di imprese industriali e commerciali; Enti o Istituti impegnati nella ricerca in campo micro e macro economico, giuridico, sociale e tecnologico, interessati alle problematiche del mercato dell'elettronica;
- C) **ENTI** Entità giuridiche senza scopo di lucro pubbliche e/o private che condividano i principi e le finalità della Federazione.

Gli Associati si dividono in quattro categorie:

1) **FONDATORI e PRIMI ADERENTI**

Sono Associati fondatori: Associazione AIRES, Euronics Italia S.p.A., GRE S.p.A. che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Federazione. Sono assimilati a Fondatori i Primi Aderenti, ovvero le Associazioni e le Imprese che aderiscono alla Federazione entro 60 giorni dalla fondazione della stessa.

2) **ORDINARI**

Gli appartenenti ai predetti gruppi A) e B), con l'eccezione di quelli che appartengono alla categoria dei Fondatori e Primi Aderenti di cui sopra;

3) **TERZI**

Gli appartenenti al predetto gruppo C);

4) **D'ONORE**

Gli Enti ai quali cui venga riconosciuta tale qualifica dall'Assemblea.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto, tranne gli Associati d'Onore.

Gli Associati d'onore sono esentati dalle obbligazioni di cui al successivo art. 9.

Articolo 6 - Modalità di adesione

Per aderire alla Federazione, l'interessato deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, fornendo tutti i dati informativi (esclusi i dati commerciali sensibili) che verranno richiesti al fine di permettere la migliore valutazione del richiedente e dell'attività dallo stesso effettivamente svolta.

Prima di ottenere l'ammissione il richiedente deve aver dichiarato di conoscere il presente Statuto e di accettare, senza riserve, le disposizioni e gli obblighi tutti in esso stabiliti, ivi compreso l'impegno al pagamento della quota di iscrizione e del contributo associativo annuo fissati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

L'ammissione dei nuovi Associati avviene a seguito di formale deliberazione del Consiglio Direttivo, o anche della Assemblea, qualora ad essa il Presidente decida sottoporre la richiesta di adesione.

Articolo 7 - Obblighi degli Associati

Gli Associati si obbligano a:

- a. osservare il presente Statuto e le deliberazioni regolarmente adottate dai competenti organi associativi;
- b. corrispondere alla Federazione i contributi previsti al successivo art. 9, fatta salva l'esenzione di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 5;
- c. seguire le indicazioni emanate dalla Federazione e a non assumere iniziative che possano comunque essere contrastanti con gli scopi della Federazione;
- d. astenersi da qualsiasi comportamento o iniziativa che possa essere in contrasto con l'attività e con gli scopi della Federazione;
- e. comunicare alla Federazione ogni mutamento che dovesse avvenire nella propria attività, forma, denominazione sociale, sede ed in altri elementi specifici contenuti nelle informazioni originariamente comunicate al fine di ottenere l'ammissione.

Articolo 8 - Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato permane per tutta la durata della Federazione, fatti salvi i seguenti casi:

A) DIMISSIONI

Ogni Associato può recedere dalla Federazione mediante comunicazione con lettera raccomandata A. R. da spedire entro il 31 maggio di ogni anno.

Le dimissioni divengono efficaci solamente al termine dell'anno in cui sono state validamente rassegnate o dell'anno successivo se il termine di preavviso non è stato rispettato; nel periodo di preavviso permangono tutti gli obblighi assunti.

Il termine di preavviso è abolito nel caso in cui le dimissioni siano determinate da fatti concernenti l'assetto societario e proprietario dell'Associato. Restano per l'Associato tutti gli obblighi assunti per l'anno in corso.

B) ESCLUSIONE

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo in qualsiasi momento e con effetto immediato, specie in caso di:

- cessazione e mutamento nell'attività esercitata dall'Associato, che rendano incompatibile la sua appartenenza alla Federazione;
- fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata.

La decisione di esclusione dalla Federazione, assunta dal Consiglio Direttivo, è appellabile tramite ricorso motivato da sottoporre alla Assemblea Generale entro 6 mesi dal provvedimento.

C) ESPULSIONE

L'espulsione dell'Associato è deliberata dall'Assemblea, su conforme proposta del Consiglio Direttivo, in qualsiasi momento, a seguito di gravi inosservanze degli obblighi assunti all'atto di adesione alla Federazione, ivi compreso il mancato pagamento dei contributi associativi annui. La decisione di espulsione dalla Federazione, assunta dal Consiglio Direttivo, è appellabile tramite ricorso motivato da sottoporre alla Assemblea Generale entro 6 mesi dal provvedimento.

Nei casi di esclusione e di espulsione, l'Associato rimane obbligato al pagamento del contributo associativo per tutto l'anno sociale nel corso del quale l'esclusione e l'espulsione si sono verificate.

L'Associato, comunque recedente o cessato, perde ogni diritto sull'utilizzo di quanto di pertinenza e/o di proprietà della Federazione.

Articolo 9 – Quota di ammissione, contributi annui e bilanci

Ogni Associato è tenuto a versare l'ammontare della quota fissa di ammissione e il contributo annuo, come annualmente determinato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

L'entità iniziale della quota fissa di ammissione e del contributo annuo, se non sono indicate nell'atto costitutivo della Federazione, vengono validamente fissate con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo nella sua prima valida riunione.

Per il primo anno di adesione, l'Associato è tenuto al versamento del contributo annuo parametrato in base ai soli mesi di effettiva appartenenza alla Federazione.

La quota fissa di ammissione ed il contributo annuo non sono trasmissibili né rivalutabili.

Il contributo annuo viene determinato con le seguenti modalità:

- a) entro il 31 Maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone un preventivo di gestione, indicando l'ammontare complessivo delle spese che si presume debbano essere sostenute e correlativamente delle entrate che si ritengono necessarie per conseguire l'equilibrio finanziario della gestione.

Sulla base di tali elementi, l'Assemblea determina l'ammontare del contributo associativo annuo da richiedere agli Associati.

I criteri per la determinazione e per la ripartizione dei contributi annui tra gli Associati sono determinati dall'Assemblea in relazione ai parametri che saranno individuati dal Consiglio Direttivo;

- b) il versamento dei contributi annui deve essere eseguito dagli Associati al più tardi entro sessanta giorni dalla data della richiesta a seguito di conforme deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo, che è autorizzato a richiedere i contributi anche in via anticipata, fatta salva la successiva ratifica definitiva da parte dell'Assemblea.

Trascorsi altri trenta giorni dal suddetto termine, la Federazione può procedere al recupero in via giudiziale, fatto salvo comunque quanto stabilito al punto c) dell'art. 8.

Su delibera del Consiglio Direttivo la Federazione può ricevere elargizioni e contributi da chiunque versati.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi di norma entro il 31 Maggio successivo alla chiusura dell'esercizio. Dalla data di convocazione, il bilancio e il preventivo verranno depositati presso la sede legale della Federazione a disposizione degli Associati che intendessero consultarli.

Articolo 10 - Organi della Federazione

Sono organi della Federazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Revisore dei Conti;
- 5) il Comitato Scientifico.

Articolo 11 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, in regola con il versamento dei contributi annui, nelle persone dei loro legali rappresentanti, i quali possono di volta in volta conferire delega scritta ad altra persona.

Tutti gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Associati, mediante delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni Associato non può portare più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

Ciascuno degli Associati, con la sola eccezione degli Associati d'Onore, ha diritto ad un voto. Gli Associati d'Onore, pur non avendo diritto di voto, possono presentare raccomandazioni, esprimere pareri e, su esplicita autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, intervenire nelle discussioni a scopo consultivo.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, oltre che per l'approvazione del bilancio, almeno un'altra volta all'anno entro il mese di Novembre.

L'Assemblea ordinaria delibera, tra le varie, sui seguenti argomenti:

- a) preventivo di gestione e sul bilancio consuntivo annuale;
- b) determinazione dell'entità sia della quota fissa di ammissione sia dei contributi associativi annui e dei criteri per la loro ripartizione tra gli Associati;
- c) nomina del Presidente;
- d) nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- e) programmi delle attività della Federazione;
- f) ammissione di Associati nel caso previsto all'ultimo capoverso dell'art.6;
- g) decisione sui ricorsi da parte di Associati esclusi o espulsi dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera, tra le varie, sui seguenti argomenti:

- a) modificazioni dello Statuto della Federazione;
- b) scioglimento della Federazione e devoluzione dell'eventuale eccedenza attiva emergente dal patrimonio associativo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente tutte le volte che lo si ritenga necessario od opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da tanti Associati che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti disponibili.

Articolo 12 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea degli Associati, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo, e per esso dal Presidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova del ricevimento a ciascun Associato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo e dell'elenco degli argomenti da trattare.

La stessa convocazione può prevedere la data per l'eventuale seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Associati aventi diritto a voto che, in proprio o per delega, rappresentino più della metà dei voti spettanti agli Associati aventi diritto a voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati, aventi diritto a voto, intervenuti in proprio o per delega.

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti e aventi diritto a voto.

Articolo 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo potrà essere composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. La proposta all'Assemblea sul numero dei membri del Consiglio Direttivo viene deliberata nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Direttivo precedente la scadenza del mandato.

Ciascun Associato Fondatore e gli Associati Primi Aderenti avranno il diritto di nominare un membro del Comitato Direttivo, mentre i restanti membri del Consiglio Direttivo saranno eletti dall'Assemblea tra i candidati proposti dalle categorie degli Associati Ordinari e dei Terzi.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. La durata della carica si intende per il periodo intercorrente tra l'Assemblea annuale ordinaria che provvede alla nomina e l'Assemblea annuale ordinaria del secondo anno successivo a quello in cui la nomina è avvenuta.

Qualora nel corso del biennio venissero a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più componenti il Consiglio Direttivo, gli altri provvederanno sollecitamente alla loro sostituzione per cooptazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre procedere, nel corso del mandato, alla cooptazione di un rappresentante tra gli appartenenti al Gruppo A), di cui all'art. 5 del presente Statuto, con votazione favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

I nuovi membri del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

Se per qualsiasi ragione, nel corso del mandato, venisse a mancare la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto e dovrà essere senza indugio convocata l'Assemblea ordinaria degli Associati affinché provveda alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

La carica di componente il Consiglio Direttivo è gratuita ma il Consiglio potrà assegnare di anno in anno un appannaggio a favore del Presidente in sede di approvazione del piano previsione di spesa.

Articolo 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) elabora, per essere sottoposto all'Assemblea ordinaria, il programma di massima delle attività della Federazione;
- b) attua il programma approvato dall'Assemblea, provvedendo a tutte le iniziative necessarie ed opportune;

- c) predisporre il preventivo di gestione ed il bilancio consuntivo annuale della Federazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale ordinaria, proponendo anche l'entità della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.
- d) predisporre il bilancio consuntivo annuale, formato ed approvato con le modalità stabilite dallo Statuto, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico ed avente valore di rendiconto economico e finanziario;
- e) esamina le domande di ammissione alla Federazione e delibera in merito alle stesse;
- f) svolge tutte le attività e compie tutte le azioni necessarie per l'organizzazione ed il buon funzionamento della Federazione, autorizzando il Presidente alla presentazione di esposti e/o denunce a nome della Federazione considerata la congruità della azione proposta con quanto definito dal Protocollo Operativo allegato al presente statuto.
- g) delibera sulla proposta del numero dei membri del Consiglio Direttivo per il mandato successivo.

Articolo 15 - Convocazione e validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, a seguito di avviso di convocazione spedito dal Presidente o da persona da lui incaricata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, presso la sede della Federazione od in altro luogo così come di volta in volta precisato, con indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei membri presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 16 - Presidente

Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo nominati dagli Associati Fondatori o eletti tra i candidati proposti dalla categoria degli Associati Ordinari.

Con la legale rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio, il Presidente dispone del potere di firma per tutti gli atti sociali, per il rilascio di deleghe e di procure, per la gestione della Federazione e per ogni relazione con gli istituti di credito.

Qualora nel corso della attività scientifica e di ricerca posta in essere dalla Federazione emergessero fatti meritevoli di venire segnalati alle Autorità Competenti, il Presidente – previa l’apertura di una istruttoria preventiva e di una consultazione del Consiglio Direttivo – potrà far procedere o procedere in prima persona al deposito di esposti e denunce a propria firma assumendosene la relativa responsabilità e solo dopo avere illustrato e motivato al Consiglio Direttivo le ragioni della azione proposta alla luce di quanto previsto dal Protocollo Operativo allegato al presente Statuto.

Il Presidente dovrà sempre agire in conformità alle delibere del Consiglio Direttivo in merito alla firma di qualsivoglia impegno economico per la Federazione verso soggetti terzi e consulenti, e dovrà dare tempestiva informazione al medesimo Consiglio Direttivo in merito ad ogni fatto rilevante.

Il Presidente sarà tenuto a relazionare il Consiglio Direttivo almeno su base bimestrale in merito alle attività svolte e ai risultati conseguiti. Tali relazioni potranno venire presentate in forma scritta o tramite riunioni e/o conferenze telefoniche.

Articolo 17 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dalla Assemblea; garantisce la regolarità della gestione amministrativa e contabile, dura in carica tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

Il Revisore deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui all’art. 2 del D.lgs. 27/1/2010 n. 39 e s.m.i..

Articolo 18 - Comitato Scientifico

Per il raggiungimento degli scopi che l’Associazione si propone, l’Assemblea ratifica l’istituzione di un Comitato Scientifico, proposto dal Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, tra cui il Presidente della Federazione il quale assume la funzione di coordinatore. I restanti membri sono scelti tra professionisti anche non appartenenti all’Associazione.

Il Comitato Scientifico rimane in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. È un organo propositivo dal punto di vista tecnico-scientifico e consultivo del Consiglio Direttivo. Coadiuvando il Consiglio Direttivo nella redazione del programma annuale delle attività della Federazione e collaborando e sovrintendendo alla predisposizione di un rapporto annuale tramite il quale la Federazione darà visibilità pubblica alle attività di ricerca e monitoraggio poste in essere nello svolgimento delle proprie attività e funzioni.

Articolo 19 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria, che deliberi lo scioglimento della Federazione, deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. L'eventuale eccedenza attiva risultante nel patrimonio associativo sarà devoluta a favore di altri enti con finalità analoghe o aventi fini di pubblica utilità, fatte salve diverse disposizioni in materia.

Articolo 20 - Richiami di legge

Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Protocollo Operativo

Visti gli articoli 14 lettera f) e 16, terzo capoverso, dello Statuto, il Presidente della Federazione sarà tenuto a illustrare e motivare al Consiglio Direttivo le azioni che intende intraprendere per la presentazione di esposti e denunce alle Autorità di Controllo, alle Forze dell'Ordine e, se del caso, alla Magistratura.

Oltre ad operare nel rispetto di tutte le norme in materia di trattamento dei dati personali, di tutela della riservatezza, di generale correttezza deontologica, prima di procedere con la sottoscrizione di atti formali rivolti a Pubblici Poteri e Autorità, il Presidente sarà tenuto a sottoporre al Consiglio Direttivo i seguenti elementi:

1. Tutte le risultanze derivanti dalla attività di monitoraggio relative all'operatore o al fenomeno oggetto di istruttoria;
2. La relazione relativa agli acquisti effettuati e alle eventuali altre attività investigative poste in essere;
3. Le motivazioni che inducono a ritenere preferibile la strategia preferibile anche in ordine alla scelta degli organismi ai quali presentare esposti e/o denunce;

Alla luce di quanto sopra:

- I. Qualora le risultanze evidenzino fatti anomali dal punto di vista della sostenibilità di determinate iniziative commerciali, il Consiglio Direttivo potrà autorizzare il Presidente unicamente alla presentazione di esposti limitati alla prospettazione delle evidenze riscontrate.
- II. Solo in presenza di evidenze incontrovertibili, precise e concordanti, relative a comportamenti delittuosi, o comunque costituenti violazione di norme di legge, posti in essere da soggetti identificati o identificabili, il Presidente potrà essere autorizzato al deposito di denunce circostanziate.
- III. Ugualmente il Presidente potrà presentare, sempre dopo avere ottenuto l'assenso del Consiglio Direttivo, denunce contro ignoti qualora non sia possibile pervenire ad una individuazione dei soggetti agenti.
- IV. Per altre fattispecie di minore gravità, quali a titolo esemplificativo il mancato adempimento di norme in materia di informazione al consumatore, sarà sufficiente la presentazione di copie delle inserzioni pubblicitarie, della cartellonistica o delle pagine presenti nei siti di vendita online, affinché il Consiglio possa autorizzare il Presidente ad effettuare segnalazioni agli Organismi di Controllo.

Il Presidente sarà altresì tenuto ad informare il Consiglio Direttivo in merito ad ogni risposta o altro fatto rilevante relativo al rapporto con le Pubbliche Autorità.